

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE
2004. N. 3 INERENTI ALLE SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO**
approvate con DGR n. 1096 in data 9 agosto 2019

In attuazione di quanto previsto agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 “Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport”, le presenti disposizioni definiscono i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione, i limiti massimi degli importi riconoscibili ai soggetti sponsorizzati e i criteri per la determinazione dell’entità della sponsorizzazione richiesta dai soggetti aventi titolo.

Le presenti disposizioni definiscono, inoltre, criteri e modalità di valutazione da utilizzare ai fini della determinazione dell’entità degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione a favore dei singoli atleti richiedenti.

1. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI TESSERATI AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

1.1 Fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalle disposizioni contenute nel capo IV della l.r. 3/2004, ai fini dell’instaurazione del rapporto di sponsorizzazione gli atleti devono possedere almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:

- a) atleta inserito nell’organico della squadra nazionale maggiore di specialità nel corso della stagione agonistica oggetto della richiesta di sponsorizzazione nonché di quella immediatamente precedente;
- b) limitatamente alle discipline sportive le cui FSN provvedono alla composizione della squadra nazionale maggiore solo in occasione di particolari e limitati eventi agonistici a livello internazionale (es: tennis, ciclismo, ecc.), ovvero alle discipline la cui attività sportiva internazionale non preveda la composizione di una squadra nazionale maggiore: atleta inserito, alla data di presentazione della domanda, entro il 100° posto della graduatoria mondiale assoluta della specialità (ranking mondiale), partecipante al campionato mondiale in prova unica, comunque denominato, o ad almeno una tappa del circuito costituente la massima rassegna agonistica della specialità a livello mondiale.

1.2 Il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definiti deve essere attestato da parte della FSN di appartenenza.

1.3 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all’articolo 18 della l.r. 3/2004.

1.4 L’entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 35.000,00, oneri fiscali inclusi.

- 1.5 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.
- 1.6 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:
- a) sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;
 - b) rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;
 - c) rilevanza mediatica della disciplina praticata;
 - d) curriculum sportivo dell'atleta;
 - e) rilevanza della disciplina/specialità sportiva praticata ai fini della promozione dell'immagine della Valle d'Aosta e delle principali componenti dell'offerta turistico-sportiva del suo territorio.
- 1.7 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, gli elementi di cui al punto 1.6 sono considerati come segue:
- a) in presenza di limitazioni all'esposizione del logotipo regionale durante lo svolgimento delle diverse fasi di gara, purché derivanti da specifiche prescrizioni imposte dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali competenti ovvero dalle Società di appartenenza e, pertanto, indipendenti dalla volontà dell'atleta, l'ammontare dell'importo da riconoscersi in funzione della rilevanza del programma agonistico, calcolato con le modalità di cui al punto 1.8, lettere a) e b), è decurtato di una percentuale variabile tra il 5 per cento e il 50 per cento in funzione della minore/maggiore ricaduta della limitazione sull'azione promozionale-turistica svolta dall'atleta a favore della Regione; la presenza di eventuali limitazioni all'esposizione del logotipo regionale, come sopra definite, deve essere attestata da parte della Federazione Sportiva Nazionale ovvero della Società sportiva interessate;
 - b) la rilevanza del programma agonistico dell'atleta è definita attribuendo alle singole competizioni i punteggi di seguito indicati:
 - 1) giochi olimpici: punti 50;
 - 2) campionati mondiali assoluti individuali: punti 40;
 - 3) campionati mondiali assoluti a squadre: punti 15;
 - 4) campionati europei assoluti individuali: punti 10;
 - 5) campionati europei assoluti a squadre: punti 5;
 - 6) campionati italiani assoluti: punti 2;
 - 7) circuiti mondiali articolati in più prove: punti 4 per ogni gara;
 - 8) circuiti europei articolati in più prove: punti 2 per ogni gara;

- 9) altre gare a livello internazionale: punti 0,50 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 2,50;
- c) la rilevanza mediatica della disciplina sportiva praticata dall'atleta è determinata mediante l'attribuzione di un punteggio compreso fra 1 e 10, tenuto conto del seguito mediatico di cui la disciplina praticata gode a livello nazionale ed internazionale;
- d) la rilevanza del curriculum sportivo dell'atleta è valorizzata mediante l'attribuzione di un punteggio per ognuno dei titoli sportivi di seguito indicati conseguiti dal medesimo nell'ultimo quadriennio olimpico, oltre a quello in corso all'atto della presentazione della domanda:
- 1) atleta medagliato ai giochi olimpici in disciplina individuale o a squadre: per ogni medaglia punti 70;
 - 2) atleta medagliato ai campionati mondiali assoluti in disciplina individuale o a squadre: per ogni medaglia punti 70;
 - 3) atleta classificato entro i primi tre posti della classifica finale di specialità del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 70;
 - 4) atleta medagliato ai campionati europei assoluti in disciplina individuale o a squadre: per ogni medaglia punti 35;
 - 5) atleta partecipante ai giochi olimpici in disciplina individuale o a squadre: punti 35;
 - 6) atleta partecipante ai campionati mondiali assoluti in disciplina individuale o a squadre: punti 35;
 - 7) atleta classificato tra il 4° ed il 10° posto della classifica finale di specialità del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 35;
 - 8) atleta campione italiano individuale assoluto: punti 10.

1.8 La determinazione degli importi delle sponsorizzazioni da riconoscersi ai singoli atleti avviene con le seguenti modalità:

- a) il 50 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione della rilevanza del programma agonistico, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettere a), b) e c);
- b) il punteggio complessivo riconosciuto ai singoli atleti con riferimento alla rilevanza del relativo programma agonistico è moltiplicato per il valore mediatico attribuito alla rispettiva disciplina sportiva;
- c) l'importo di cui alla lettera a) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti in relazione alla rilevanza dei programmi agonistici ed il punteggio riferito al programma agonistico di ogni singolo atleta;
- d) il 50 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione del curriculum sportivo, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettera d);

- e) l'importo di cui alla lettera d) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti a titolo di curriculum sportivo ed il punteggio riferito al curriculum di ogni singolo atleta;
- f) gli importi determinati ai sensi dei punti precedenti sono arrotondati per eccesso e per difetto ai cento euro;
- g) l'importo definito per ogni singolo atleta secondo quanto stabilito dai punti precedenti è incrementato del 50% nel caso in cui l'atleta pratici una delle discipline/specialità sportive sottoelencate, ritenute maggiormente idonee a promuovere l'immagine della Valle d'Aosta in quanto identificative delle principali componenti dell'offerta turistico-sportiva regionale:
 - Arrampicata sportiva
 - Biathlon
 - Corsa in montagna
 - Ciclismo MTB - cross country
 - Ciclismo MTB - downhill
 - Ciclismo su strada
 - Golf
 - Sci alpinismo
 - Sci alpino
 - Sci di fondo - cross country
 - Sci freestyle
 - Snowboard
 - Skyrunning

2. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI PRATICANTI UNA ATTIVITA' SPORTIVA NON RIENTRANTE IN UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

2.1. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione di cui all'articolo 20, lettera b) della legge regionale 3/2004, riguardante l'attività sportiva non rientrante in una FSN, la stessa dovrà essere caratterizzata da un importante contenuto motorio ed essere disciplinata a livello nazionale e internazionale da federazioni od organismi che determinino regole e modalità di svolgimento di prove valide per campionati o circuiti, comunque denominati, in ambito nazionale e internazionale.

2.2 Il rapporto di sponsorizzazione è instaurato con atleti che possiedono almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:

- a) atleta inserito nell'organico della rappresentativa nazionale della disciplina, ove prevista, nel corso della stagione agonistica oggetto della richiesta di sponsorizzazione nonché di quella immediatamente precedente;
- b) atleta partecipante al campionato mondiale o campionato, circuito, competizione, comunque denominato, costituente rassegna o evento agonistico a livello mondiale assoluto della specialità.

- 2.3 Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definito deve essere attestato dall'atleta interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 2.4 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2004.
- 2.5 L'entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 17.000,00, oneri fiscali inclusi.
- 2.6 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.
- 2.7 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:
- a) sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;
 - b) rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;
 - c) rilevanza mediatica della disciplina praticata;
 - d) curriculum sportivo dell'atleta;
 - e) rilevanza della disciplina/specialità sportiva praticata ai fini della promozione dell'immagine della Valle d'Aosta e delle principali componenti dell'offerta turistico-sportiva del suo territorio.
- 2.8 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, si osservano le disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8.

3. LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI

- 3.1 In relazione quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2004, qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera c), la liquidazione delle somme stabilite dal contratto è disposta riducendone l'importo in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato, fatto salvo che le competizioni non effettuate ma considerate ai fini della determinazione degli importi spettanti a titolo di sponsorizzazione possano ritenersi utilmente sostituite mediante la partecipazione dell'atleta stesso ad almeno altrettanti eventi agonistici considerati di valore tecnico superiore o equipollente, ancorché non previsti nel calendario suddetto.

4. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE GIOVANILI.

- 4.1 Il rapporto di sponsorizzazione previsto dal capo IV della l.r. 3/2004 può essere inoltre instaurato con atleti affermati ai più alti livelli agonistici nelle categorie giovanili, limitatamente a quelle di seguito indicate:
- a) categoria Juniores, comunque denominata, costituente la categoria giovanile riservata agli atleti di fascia di età immediatamente inferiore alla categoria assoluta;
 - b) categoria giovanile riservata agli atleti di fascia di età superiore alla categoria Juniores, ove prevista, ma la cui attività sportiva sia considerata attività agonistica giovanile e non assoluta (ad es. Under20, Under23, Promesse, ecc...);
 - c) categoria Juniores, comunque denominata, nell'ambito delle discipline sportive la cui attività agonistica giovanile è strutturata come indicato alla lettera b).
- 4.2 Il rapporto di sponsorizzazione previsto dal capo IV della l.r. 3/2004 può essere altresì instaurato con atleti affermati ai massimi livelli agonistici che, seppur in fascia di età appartenente ad una categoria giovanile, sono inseriti, per acquisiti meriti sportivi di maggior livello, in squadre nazionali di categoria assoluta.
- 4.3 Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione riguardante l'attività sportiva non rientrante in una FSN, la stessa dovrà essere caratterizzata da un importante contenuto motorio ed essere disciplinata a livello nazionale e internazionale da federazioni od organismi che determinino regole e modalità di svolgimento di prove valide per campionati o circuiti, comunque denominati, in ambito nazionale e internazionale.
- 4.4 Fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalle disposizioni contenute nel capo IV della l.r. 3/2004, gli atleti richiedenti devono possedere ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:
- a) atleta inserito, relativamente alla specialità sportiva praticata, nell'organico della squadra nazionale (ove prevista) di una delle categorie sopra descritte, partecipante ad almeno cinque competizioni rientranti nel calendario nazionale e/o internazionale;
 - b) limitatamente alle discipline sportive le cui FSN provvedono alla composizione della squadra nazionale di categoria solo in occasione di particolari e limitati eventi agonistici (es: tennis, ciclismo, atletica leggera ecc.), ovvero alle discipline la cui attività sportiva internazionale non preveda la composizione di una squadra nazionale di categoria: atleta dichiarato di interesse nazionale dalla competente Federazione, partecipante ad almeno cinque competizioni rientranti nel calendario nazionale e/o internazionale.
- 4.5 Il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definiti deve essere attestato da parte della FSN di appartenenza ovvero, nel caso di atleti praticanti una disciplina sportiva non rientrante in una FSN, da parte della federazione o dall'organismo che sovrintende a tale disciplina sportiva in ambito nazionale, di cui al punto 4.3.

- 4.6 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera e), della l.r. 3/2004.
- 4.7 L'entità dell'importo riconoscibile a titolo di sponsorizzazione è determinato forfetariamente in massimi euro 500,00 (cinquecento/00), oneri fiscali inclusi. Qualora le disponibilità finanziarie annualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio regionale non risultassero sufficienti a dare idonea copertura a tutte le richieste di sponsorizzazione, con particolare riferimento a quelle riservate alle categorie assolute di cui ai precedenti punti 1. e 2., l'importo forfetario previsto verrà ridotto proporzionalmente in ragione del numero di richieste pervenute.
- 4.8 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.
- 4.9 Ai fini della liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di sponsorizzazione, si osservano le disposizioni di cui al punto 3.

5. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI

- 5.1 Il rapporto di sponsorizzazione previsto dal capo IV della l.r. 3/2004 può essere inoltre instaurato con atleti diversamente abili affermati ai più alti livelli agonistici. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione si osservano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2.